TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Lazio - Latina, 17 maggio 2002, n. 519.

Nel caso in cui una lista, ammessa con riserva, ottenga la maggioranza assoluta dei voti e sia successivamente dichiarata esclusa dalla competizione elettorale, al fine di tutelare la volontà degli elettori non si procede alla correzione dei risultati proclamando vincitrice la lista seconda classificata ma si procede al rinnovo delle elezioni.

Omissis.
DIRITTO. - Con la sentenza n. 868/2001, in relazione alla quale viene proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato, questa Sezione ha respinto il ricorso avanzato dai signori … e …, rispettivamente, candidato Sindaco e delegato della Lista "…", per ottenere l'annullamento della deliberazione della Sottocommissione elettorale circondariale del Comune di … che disponeva la non ammissione alla consultazione elettorale del 13 maggio 2001 per l'elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale di ….
Va precisato che nel suddetto giudizio erano intervenuti "*ad opponendum*" per sostenere la legittimità della disposta esclusione, gli attuali ricorrenti, facenti parte della lista concorrente …; tuttavia, con provvedimento cautelare, la lista … era stata ammessa con riserva a partecipare alla competizione elettorale, ottenendo la maggioranza assoluta dei voti, conseguendone l'elezione diretta del signor … in qualità di Sindaco e la proclamazione dei candidati della stessa lista quali consiglieri comunali.
In sede di decisione della causa nel merito, nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2001, la Sezione ha, con diverso orientamento, affermata la legittimità dell'esclusione disposta dalla Sottocommissione elettorale di … con conseguente reiezione del ricorso, restando ovviamente rimessa all'Autorità amministrativa la valutazione degli effetti di tale decisione, non risultando proposta impugnativa alcuna avverso l'atto di proclamazione degli eletti.
Detta sentenza, appellata dai signori … e … con ricorso al Consiglio di Stato, è stata confermata con decisione della Sezione V, 22 febbraio 2002 n. 1087, la quale ha rilevato l'assenza di contestazioni specifiche, sia da parte dell'appellante che degli appellati, in ordine ai profili, evidenziati dal primo giudice, dell'omessa impugnativa avverso la proclamazione degli eletti e della rimessione alla P.A. delle conseguenti valutazioni.
La decisione dà atto, peraltro, della richiesta dell'appellante volta ad ottenere che, in caso di rinnovo delle elezioni, non sia esclusa la lista "…".
In particolare, poi, il giudice di appello osserva che la sentenza del TAR, in difetto di impugnativa specifica sul punto, fa ormai stato tra le parti, sicché è rimessa alle valutazioni della competente autorità amministrativa la valutazione degli effetti della sentenza stessa che, si noti, esplica i propri effetti anche sul provvedimento cautelare di sospensiva in virtù del quale le elezioni si sono svolte e si è, poi, pervenuti alla proclamazione degli eletti; fermo che nessuna preclusione potrebbe subire la lista anzidetta in caso di rinnovo delle operazioni elettorali, nel presupposto, naturalmente, di una sua rituale presentazione.
Tale essendo il contenuto delle predette pronunce, i ricorrenti, sul presupposto del passaggio in giudicato della sentenza 868/2001 e della diffida e messa in mora intimata al Prefetto di …, sostengono che debba essere corretto il risultato elettorale in applicazione dell'art. 84 T.U legge n. 570/1960, nel senso che al Sindaco e ai consiglieri comunali della lista "…" illegittimamente proclamati, debbano essere sostituiti il sindaco e i candidati delle altre due liste (…) che hanno legittimamente partecipato alla consultazione.
In sostanza, stando alla tesi prospettata, dall'acclarata legittimità dell'esclusione discenderebbero non solo l'illegittimità della partecipazione e della successiva proclamazione, ma anche la necessità di correggere il risultato elettorale proclamando eletti i candidati delle liste avversarie.
Certamente, la lista "…" non avrebbe dovuto partecipare alla consultazione e i suoi candidati, risultati vincitori, non avrebbero dovuto essere proclamati eletti, come è invece avvenuto.
Tuttavia, non possono da ciò farsi discendere le conseguenze che i ricorrenti pretendono di ricollegare alla sentenza del TAR …, come confermata dal Consiglio di Stato, sotto il profilo dell'esecuzione del giudicato.
Può tralasciarsi la questione posta dagli intervenienti (e dagli stessi risolta negativamente) circa la configurabilità o meno del giudicato al momento della proposizione del ricorso, non essendovi comunque dubbio che la sentenza n. 868/2001 non possa dar luogo alla correzione del risultato elettorale nel senso caldeggiato dai ricorrenti e che correttamente abbia agito il Prefetto di … sciogliendo il Consiglio comunale di …, nominando il Commissario prefettizio e indicendo nuove elezioni.

Piuttosto, profili consistenti di inammissibilità possono configurarsi ove si consideri che sia il decreto del Prefetto del 17 ottobre 2001, di nomina del commissario prefettizio, sia quello del 20 marzo 2002, di convocazione dei comizi elettorali, costituenti atti oggettivamente preclusivi della pretesa all'esecuzione del giudicato fatta valere dai ricorrenti, non sono stati impugnati.
È evidente, invero, che, ove anche fosse in ipotesi disposta la correzione del risultato elettorale del 13 maggio 2001, sarebbe problematico sotto il profilo teorico farne conseguire l'automatica caducazione del decreto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali, atto dotato di propria autonomia ed efficacia, non impugnato, determinandosi un evidente e insanabile contrasto tra una pronuncia giurisdizionale emessa in sede di ottemperanza favorevole ai ricorrenti e gli atti prefettizi non impugnati, validi ed efficaci, che hanno attivato il nuovo procedimento elettorale.
Nel merito, il Collegio ritiene, peraltro, di osservare quanto segue:
- la portata della citata sentenza n. 868 è limitata alla declaratoria della legittimità dell'esclusione della lista …, a suo tempo disposta dalla Sottocommissione elettorale di …, derivandone, come si è detto, l'illegittimità della partecipazione della lista stessa alla consultazione elettorale e della successiva proclamazione dei relativi candidati, senza che ciò possa implicare la sostituzione con i candidati della lista dei ricorrenti; né diverso significato può attribuirsi alla locuzione usata nell'ordinanza n. 839/2001 pronunciata sul ricorso proposto dal signor … avverso il decreto di nomina del Commissario prefettizio: "si è concretato un effetto caducante nei confronti degli atti di elezione del Sindaco e dei consiglieri della predetta lista", non comportando l'affermata caducazione alcun ulteriore effetto sul risultato elettorale, ove si consideri che la correzione del risultato elettorale e la proclamazione dei candidati della lista concorrente pretese dai ricorrenti sono atti logicamente conseguenti all'impugnativa dell'esito delle votazioni, che non è stata, nel caso, proposta, di tal che non potrebbero mai costituire effetti automatici di una pronuncia che ha riconosciuto soltanto la legittimità dell'esclusione;
- in sostanza, la sentenza n. 868/2001, nel riconoscere la legittimità dell'esclusione della lista …, non ha assolutamente inteso incidere direttamente sul risultato elettorale, al di là degli effetti caducanti che l'esclusione ha oggettivamente prodotto sull'elezione dei candidati della lista stessa, tanto è vero che ha rimesso all'autorità amministrativa le necessarie valutazioni, in ragione dell'omessa impugnativa della proclamazione degli eletti che sicuramente gli attuali ricorrenti avrebbero avuto interesse a proporre;
- peraltro, anche se tale impugnativa fosse stata proposta, difficilmente il giudice amministrativo avrebbe potuto determinarsi a correggere il risultato elettorale, proclamando i candidati aventi diritto, in luogo di quelli illegittimamente eletti; non può ignorarsi, invero, che qui non si tratta semplicemente di procedere a sostituzioni di singoli candidati nel rispetto della volontà popolare, essendo la fattispecie caratterizzata dalla partecipazione alla competizione elettorale di una lista (…), che, pur illegittimamente ammessa, ha riportato la maggioranza assoluta dei voti (51,85%), riscuotendo il lusinghiero gradimento di un gran numero di elettori, onde l'eventuale proclamazione dei candidati della lista concorrente, una volta riconosciuta l'illegittimità della partecipazione della lista esclusa, vanificherebbe oggettivamente l'espressione maggioritaria della volontà popolare;
- è evidente che, ove fossero proclamati eletti il sindaco e i candidati della lista …, la maggior parte degli elettori del Comune di … che, in buona fede, aveva votato per la lista …, si troverebbe ad essere ingiustamente ignorata, come se non avesse espresso la propria volontà, con l'aberrante conseguenza che il Comune verrebbe ad essere retto da una compagine politica espressa, il 13 maggio 2001, dalla minoranza degli elettori, in palese contrasto con i principi costituzionali volti a garantire, in materia elettorale, il rispetto della volontà popolare; conferma dell'esattezza di tale impostazione può trarsi dalla decisione del Consiglio di Stato, Sez. V, 23 agosto 2000, n. 4586 (confermativa della sentenza 15 ottobre 1999 n. 459 del T.A.R. Molise) che pur riferendosi a fattispecie diversa, evidenzia la necessità ai fini del giusto contemperamento tra il principio di conservazione degli atti giuridici e quello (di rango costituzionale) della salvaguardia della volontà dell'elettore, di tener conto della consistenza numerica dei voti conseguiti dalla lista illegittimamente ammessa, nel senso che, ove questa sia rilevante (come si verifica nel caso di specie), debba rinnovarsi il procedimento elettorale (cfr. anche Cons. Stato, Sez. V, 7 marzo 2001, n. 1343);
- bene ha fatto, dunque, il Prefetto di … a convocare i comizi elettorali, ritenendo concretato il travolgimento dell'intero procedimento elettorale che, a ben vedere, deve ritenersi viziato dall'origine, in quanto, per effetto dell'esclusione della lista …, che non avrebbe dovuto essere ammessa, esso avrebbe, in realtà, interessato solo una parte minoritaria degli aventi diritto al voto; evenienza, questa, inaccettabile in materia elettorale, posto che tutti gli elettori debbono concorrere democraticamente con il proprio voto liberamente espresso alla formazione degli organi amministrativi delle comunità territoriali cui appartengono;

- è evidente che un'esecuzione del giudicato nel senso prospettato dai ricorrenti, legittimerebbe un risultato elettorale monco, espressione, cioè, di una volontà popolare minoritaria e parziale, e avallerebbe, di fatto, la legittimità della non partecipazione della maggior parte degli aventi diritto al voto, e non può essere questo il senso della sentenza di cui trattasi;
- i ricorrenti dimenticano, invero, o sottovalutano la rilevanza della volontà popolare e non considerano, evidentemente, che la rinnovazione delle operazioni elettorali, lungi dal costituire, come essi affermano, inammissibile sanatoria delle gravi irregolarità compiute dai rappresentanti della lista … in sede di presentazione, è preordinata chiaramente a salvaguardare proprio la volontà dell'intero corpo elettorale (e non di una sola parte); non può sfuggire, invero, che ove non si facesse luogo a nuove elezioni, si dovrebbe ammettere implicitamente che non sia necessario chiamare al voto tutti gli elettori;
- in casi del genere, del resto, la giurisprudenza amministrativa propende per l'integrale rinnovazione delle operazioni di voto (cfr. Cons. St. Sez. V, 19 maggio 1998 n. 636); con riferimento al punto specifico, appare anche pertinente il richiamo alla decisione 14 dicembre 2000 n. 6103 della medesima Sezione, (contenuto nel decreto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali); in particolare, per la partecipazione delle liste illegittimamente ammesse nonché di eventuali nuove e diverse liste nell'ipotesi di rinnovazione delle operazioni elettorali si è espresso recentemente il Consiglio di Stato (cfr. Sez. V, 18 giugno 2001, n. 3212; 10 maggio 1999, n. 535);
- infine, non sembra che argomentazioni favorevoli alla tesi dei ricorrenti possano trarsi dalla decisione confermativa n. 1087/2002 del Consiglio di Stato, non essendovi dubbio che la stessa prefigura il rinnovo delle operazioni elettorali e la partecipazione della lista esclusa, su presupposto della sua rituale presentazione.

Invero, detta decisione, allorché osserva, del resto ovviamente, che la sentenza n. 868 esplica i propri effetti anche sul provvedimento cautelare di sospensiva che ha consentito lo svolgimento delle elezioni e la successiva proclamazione degli eletti, nulla aggiunge e nulla toglie alla sentenza del giudice di primo grado; evidenzia, al contrario, che non sono state formulate specifiche contestazioni in ordine alla mancanza di impugnativa dell'atto di proclamazione degli eletti (rilevata nella stessa sentenza di primo grado) e condivide l'opinione che ogni ulteriore valutazione spetti all'autorità amministrativa.

In conclusione la convocazione dei comizi elettorali appare giuridicamente corretta e rispondente al contenuto della sentenza n. 868/2001, come confermata dal Consiglio di Stato, non essendovi spazio per l'invocata applicazione dell'art. 84 del T.U. n. 570/1960, che evidentemente non si attaglia all'ipotesi in esame, in cui la parte maggiore dell'elettorato, ove si procedesse alla pretesa sostituzione dei candidati illegittimamente eletti, vedrebbe vanificata la propria manifestazione di volontà e il proprio diritto di voto costituzionalmente garantito (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 4586/2000 cit.).

Per tutte le esposte considerazioni, il ricorso per l'esecuzione del giudicato deve essere rigettato, avuto riguardo all'infondatezza della richiesta di correzione del risultato elettorale ai sensi del citato art. 84 e ai profili di inammissibilità in relazione alla cennata omessa impugnativa del decreto prefettizio con il quale è stata disposto il rinnovo della consultazione elettorale quale logica conseguenza della sentenza n. 868/2001.

Va anche osservato che nessuna impugnativa risulta, tra l'altro, proposta avverso l'ammissione, alle prossime elezioni del 26 maggio 2002, della lista nella quale l'interveniente *ad opponendum* è candidato a sindaco, il che sembrerebbe indicare la volontà delle formazioni politiche interessate di affrontare con serenità il responso delle urne.

In ogni caso, anche sul piano politico, la rinnovazione della consultazione elettorale con la partecipazione di entrambi gli schieramenti già contrapposti nella precedente tornata, appare essere la soluzione più logica, rimettendosi, come è giusto che sia, agli elettori la scelta dei propri rappresentanti.

Omissis.